



COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO

Provincia di Padova

POLIZIA LOCALE

Quinto Settore - Sicurezza

Li,
rif. nota n.
del

COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO

Viene esposto all'Albo Pretorio

il giorno 16 MAR. 2020

fino al 25 MAR. 2020

Ospedaletto Eug., il 16 MAR. 2020

IL MESSO COMUNALE
Giacomini Cesare



C_G167 Comune di
OSPEDALETTO EUGANEO
Protocollo n° 0004345 del 16/03/2020



Titolo X
Classe 1

02020001043456

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, c.4 e 54, c.4 e 4-bis, D.lgs. 267/2000 - chiusura Parchi, Giardini e Aree verdi comunali per fronteggiare l'epidemia "CORONA VIRUS".

ORDINANZA N° 20 /2020-

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui «Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1»;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: «a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali»;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
 - 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
 - 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
 - 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
 - 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
 - 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede: «di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente

articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute”;

- 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che “Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.”

Tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi, sia sul territorio nazionale che nell'ambito di questo Comune, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

Dato atto che la Decretazione sopra richiamata si pone l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che:

- in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Ospedaletto Euganeo, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti e in linea con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati e in tal senso pienamente rispettosi del limite posto dall'art. 35 del D.L. 2.3.2020 n. 9;
- si ravvisa, in specie, la necessità di porre in essere interventi urgenti e improcrastinabili che prevengano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e per la pubblica incolumità, tra cui per quanto specificamente oggetto del presente provvedimento, la chiusura al pubblico, sino al giorno 25 marzo 2020 incluso, di tutti i Parchi, Giardini e Aree verdi comunali, al fine di escludere assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus e di dover, pertanto, di disporre, con il presente provvedimento:

- la chiusura al pubblico, sino al giorno 25 marzo 2020 incluso, di tutti i Parchi, Giardini e Aree verdi comunali, **dotati di servizio di apertura e chiusura e, quindi, con recinzioni e cancelli di accesso;**

di estendere tale chiusura anche ai Parchi, Giardini e Aree verdi comunali, privi di servizio di apertura e chiusura i quali verranno transennati o, comunque, delimitati con opportuno materiale ad alta visibilità;

Richiamati

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale “*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)*”
- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono:
 - o c. 4 - *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*
 - o c. 4-bis. *I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).*

Dato atto che

- il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. 267/2000, è esecutivo dall'affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti, pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di _____ e trova applicazione fino al 03/04/2020, fatto salvo l'eventuale affievolimento anticipato, ovvero la prosecuzione delle criticità cui è diretto a porre riparo che verranno registrate in sede di prosecuzione e/o pronto aggiornamento della presente Ordinanza;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale la chiusura al pubblico, sino al giorno **25 marzo 2020** compreso, di tutti i Parchi, Giardini e Aree verdi comunali delimitati con recinzioni e cancelli di accesso **e/o transennati o, comunque, delimitati con opportuno materiale ad alta visibilità.**

RACCOMANDA Il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - o All'Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione delle transenne all'entrata dei parchi e giardini, alle quale dovrà essere affissa copia del presente atto;
 - o al Comando di Polizia Municipale;
 - o alla Prefettura di PADOVA;
 - o Comando Stazione Carabinieri di ESTE (PD).

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL SINDACO
Arch. Giacomo Scapin



